



Medaglia d'oro al Merito
della Sanità Pubblica 3/9/66

UNPISI

Associazione Nazionale Rappresentativa Ministero della Salute

D. M. Salute 19.06.2006 e successivo Decreto D. del 07.02.2014 ai sensi del D.M. 26.04.2012

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Firenze li 10/05/2016
Prot. n° 21/16

Al Direttore Generale
Direzione generale delle PP.SS. e delle risorse
umane del Servizio Sanitario Nazionale

Dott.ssa Rossana Ugenti

Viale G. Ribotta, 5 - 00144 ROMA

dgrups@postacert.sanita.it

OGGETTO: Espletamenti concorsuali e presa in servizio dei vincitori dell'avviso pubblico, per il conferimento d'incarichi temporanei a personale con la qualifica d'assistente tecnico categoria C, finalizzati alle attività connesse alla materia d'Igiene degli Alimenti e Bevande e di Sanità Pubblica Veterinaria.

Gentilissima Direttore Generale,

Prendendo atto di quanto in oggetto,
considerato che le nostre richieste, indirizzate al DG Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ed al DG Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana rispettivamente con pec del 10/02/2016 ns Prot. n° 09/16 e del 10/02/2016 Prot. n° 11/16, con le quali si chiedeva la revoca e/o la rettifica nel merito delle competenze dei bandi attivati, sono state disattese, rilevato che le suddette selezioni pubbliche sono seguenti a "Convenzione tra il Ministero della Salute e l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana per l'intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario sugli animali, alimenti e mangimi importati da Paesi terzi",

si ritiene opportuno evidenziare, nel merito ed a tutela delle attività istituzionali agite dai Servizi di pertinenza di Codesto Ministero, il rischio di azioni terze che potrebbero susseguirsi ad atti e procedimenti legati a quanto sopra ovvero all'esercizio improprio di professione, funzioni ed attività da parte di figure diverse da quelle previste e preposte a specifiche funzioni.

Quanto detto, oltre che dalle previste normative di regolamentazione e di esercizio delle Professioni Sanitarie, si consolida dai seguenti punti:

- Le attività d'ispezione e controllo in materia d'igiene degli alimenti e bevande nonché le valutazioni del rischio ed i momenti decisionali che susseguono presuppongono livelli di responsabilità riconducibili a funzioni proprie di professioni intellettuali con formazione culturale di livello universitario.
- Il profilo di ruolo dell'assistente Tecnico, ovvero Assistente tecnico di prevenzione e sanità, come contrattualmente definito, per specifico requisito culturale, **"collabora"** alle attività di vigilanza ed ispezione, **"assiste"** il medico e le professionalità sanitarie più elevate, **"collabora"** alle attività di programmazione, vigilanza e monitoraggio, **"coadiuva"** il dirigente sanitario e le professionalità sanitarie più elevate nelle attività ispettive; da ciò anche si palesa l'assenza di funzioni proprie per tale profilo in contrasto con quanto indicato nei bandi concorsuali che assegnano all'Assistente Tecnico, attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia d'igiene degli alimenti e bevande e d'igiene di sanità pubblica veterinaria
- L'indicazione del Parlamento Europeo con Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/08 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; l'accordo Stato Regioni n° 252 del 20/12/2012, indica *"l'accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/4/08; Assunto il dato di fatto che i modelli di diploma d'istruzione di scuola media superiore fanno riferimento al IV livello delle qualificazioni del quadro europeo; Considerato che tale livello di titolo di studio, ovvero diploma, **NON consente l'assunzione di livelli propri di responsabilità funzionali all'attivazione dei processi valutativi e decisionali essenziali in materia di sorveglianza e sicurezza alimentare connessi all'applicazione delle norme comunitarie in materia;** in quanto **le suddette funzioni**, come prescritto dal quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, **sono invece RISERVATE alle professioni intellettuali**, laureate, ovvero VI livello EQF, le quali hanno possono *"gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi, assumendo le responsabilità di decisioni in contesti di lavoro e/o di studio complessi e imprevedibili"* ovvero che comportano l'assunzione in prima persona di valutazioni tecniche e scientifiche con piena responsabilità decisionale.*

Il diritto in materia ha inteso tutelare l'interesse generale da un lato connesso all'esercizio professionale, ovvero che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte da chi e solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato; dall'altro connesso alla tutela, nel caso in esame, sia della Salute dei cittadini sia delle imprese in relazione alla legittimità degli atti ai quali sono posti.

Le competenze del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono regolamentate da norme specifiche e possono essere esercitate da personale abilitato; ne consegue, come per altre professioni intellettuali, che non possono esistere atti di delega verso chi non è in possesso del titolo abilitante pena l'abusività dell'agire professionale, la corresponsabilità di chi ne consenta o ne agevoli lo svolgimento con la conseguente nullità degli atti emessi.

Ricordando infine non trascurabili altresì quelli che sono:

- I vincoli e gli obiettivi a cui sono chiamati gli Enti Pubblici in materia di responsabilità degli atti emessi, anche in funzione alla legittimità dei singoli provvedimenti;
- I costi derivanti da tali inadempienze;
- I livelli delle possibili responsabilità direzionale, legati al favorire l'esercizio improprio di competenze professionali.
- L'esigenza di perseguire qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate nell'interesse primario della Salute pubblica.

Premesso quanto sopra, in considerazione che le nostre richieste di revoca dei bandi sono rimaste inascoltate, consapevoli e con senso di responsabilità che l'impugnazione degli stessi potrebbe avere come conseguenza, a seguito del pronunciamento del giudice amministrativo, l'annullamento dei contratti, ed a tutela del profilo professionale da noi rappresentato del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

SI CHIEDE a CODESTA DIREZIONE GENERALE

Di attivarsi nel controllo dell'esercizio professionale nonché sugli atti connessi sensibilizzando in tal senso i Direttori gli uffici territoriali sulla problematica segnalata

Prevedere e promuovere, al fine di poter assolvere in maniera appropriata ai fini istituzionali dei servizi territoriali, l'assunzione di personale Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

Rinnovando la nostra disponibilità a Codesta Direzione Generale e rimanendo a disposizione per chiarimenti e confronto in merito, in attesa di gentile riscontro, l'occasione è gradita per i più

Cordiali Saluti

f.to Presidente UNPISI
Dott. Maurizio Di Giusto